



PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI IMPRESE BY CREDEMASSICURAZIONI

Per tutelare la tua attività dai danni causati dagli eventi catastrofici

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** – Edizione CRSMO08975DUE0625
 - **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo** – Edizione CRSMO08975DUE0625
 - **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO08975T0625
 - **Fac - Simile del Modulo di Adesione**
- e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSMO08975XUE0625
Data di ultimo aggiornamento 23 giugno 2025

Documento informativo precontrattuale
per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Protezione Eventi Catastrofali Imprese**

Data ultimo aggiornamento: 23/06/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela esclusivamente le imprese tenute, secondo la normativa vigente, a proteggersi dai rischi derivanti da eventi catastrofici come terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frane. Sono operanti esclusivamente le garanzie acquistate e indicate nel modulo di accettazione della proposta di assicurazione, tenuto in considerazione che le garanzie non sono acquistabili separatamente.



Che cosa è assicurato?

La sezione **Eventi Catastrofali** contiene le garanzie:

- ✓ **Terremoto:** danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da terremoto
- ✓ **Alluvione, Inondazione ed Esondazione:** danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da alluvione, inondazione ed esondazione
- ✓ **Frane:** danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da frane

Credemassicurazioni, a seguito di un evento di cui alle garanzie sopra che ha cagionato un danno materiale e diretto ai Beni Assicurati, indennizza, nei limiti delle Somme Assicurate, anche i danni materiali consequenziali causati da:

- ✓ incendio, esplosione, scoppio
- ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori
- ✓ mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
- ✓ mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature Elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento
- ✓ colaggio o fuoriuscita di liquidi

Posso essere assicurati solamente i seguenti beni:

- ✓ **Fabbricato**
- ✓ **Terreno**
- ✓ **Impianti e macchinari**
- ✓ **Attrezzature industriali e commerciali**



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✗ I fabbricati gravati da abuso edilizio, costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, collabenti o inagibili e i relativi beni in essi contenuti
- ✗ I beni aziendali non ubicati nel territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
- ✗ I fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e i beni in essi contenuti
- ✗ Le imprese agricole
- ✗ Le civili abitazioni

Non sono coperti danni causati:

- ✗ Direttamente o indirettamente occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra è stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumono le dimensioni di (o sfocino in) sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, Guerra Informatica (Cyber Crime)
- ✗ Da atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio e Terrorismo
- ✗ Da contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva, inquinamento e/o contaminazione ambientale
- ✗ Direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultano originati da garanzie coperte
- ✗ Da eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, allagamento
- ✗ Da bradisismo e subsidenza
- ✗ Da valanghe, slavine, sovraccarico neve

Relativamente alla garanzia **Alluvione, Inondazione, Esondazione, non sono coperti i danni causati da o dovuti a** (anche se gli eventi di cui ai punti seguenti sono conseguenti ad Alluvione, Inondazione, Esondazione):

- ✗ Variazione della falda freatica
- ✗ Rapido allagamento (Flash Flood)
- ✗ Umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione

Relativamente alla garanzia **Frana, non sono coperti i danni:**

- ✗ Frane già note o potenzialmente già note
- ✗ Cedimento del terreno se non causato da frane



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro sono applicati gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati.

Garanzia	Scoperto	Limiti di Indennizzo
! Terremoto	15%	<ul style="list-style-type: none"> Per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma Assicurata dell'ubicazione trova applicazione un limite di indennizzo del 100% Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma Assicurata dell'ubicazione trova applicazione un limite di indennizzo pari al 70%
! Alluvione, Inondazione, Esondazione		
! Frana		
! Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	--	3% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro



Dove vale la copertura?

✓ La polizza vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

• Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ed essere causa di annullamento del contratto. Inoltre, devi tempestivamente comunicare per iscritto a Credemassicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è annuale e puoi pagarlo in un'unica soluzione o mensilmente (in quest'ultimo caso può essere applicato un aumento del premio). Puoi pagare il premio autorizzando l'addebito diretto sul tuo c/c bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, la Polizza è attiva dalle ore 24 del giorno di "Decorrenza della Polizza" indicato nel modulo di Accettazione della Proposta. In alternativa la Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata A/R, PEC, per il tramite dell'Intermediario). In caso di recesso, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio di tali diritti non è addebitato alcun costo.

Contratto di assicurazione multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Eventi Catastrofali Imprese by Credemassicurazioni

Data di ultimo aggiornamento: 23/06/2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel.800 27.33.36; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia, per avere ulteriori e più complete informazioni in merito a: **i)** danni materiali consequenziali e **ii)** rimborsi, di consultare il dettagliato paragrafo "9.1 Rischio Assicurato" facente parte del capitolo 9 "CHE COSA POSSO ASSICURARE", pagine 5 e 6 delle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

X Relativamente alla garanzia **Terremoto**, Credemassicurazioni non indennizza i danni causati da o dovuti a: i) Alluvione, Inondazione, Esondazione; ii) Frane (anche se gli eventi di cui ai punti precedenti sono conseguenti a Terremoto).

X Relativamente alla garanzia **Alluvione, Inondazione, Esondazione**, Credemassicurazioni non indennizza i danni causati da o dovuti a Frane (anche se l'evento è conseguente ad Alluvione, Inondazione, Esondazione).

Relativamente alla garanzia **Frana**, Credemassicurazioni non indennizza i danni causati da o dovuti a:

Alluvione, Inondazione, Esondazione

X Lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra

X Frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali

Sono **sempre esclusi**:

X I danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:

- Responsabilità legale e contrattuale
- Manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software
- Indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati

	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare • Uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi • Qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi • Trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari • Virus da computer, malware o software similari (quali a titolo di esempio e non limitativo trojans, worms o simili) • Violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo di esempio e non limitativo: marchio, copyright, brevetto) • Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni <p>✗ I danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria e i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'Attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.</p> <p>✗ I danni causati o dovuti a dolo: i) dell'Assicurato o del Contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'Assicurato o del Contraente, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi; ii) del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'Assicurato o il Contraente non è una persona fisica</p> <p>✗ I danni derivanti da difetti dei Beni Assicurati noti al Contraente e/o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza</p> <p>✗ I danni causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolano la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchine, Macchinari, Fabbricati, Tendostrutture, Tensostutture e impianti in genere</p> <p>✗ I danni di furto, rapina, estorsione, scippo, saccheggio, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei Beni Assicurati</p> <p>✗ Le spese di demolizione e sgombero</p> <p>✗ Se il Terreno non è assicurato, le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del Terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di Fabbricati e/o per la riparazione o il rimpiazzo di Macchinari e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili colpiti da evento non escluso a termini di Polizza e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'Ubicazione</p> <p>✗ I danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate</p> <p>✗ I danni causati a beni assicurati su qualsiasi sito in uso o usato in passato per generazione di energia nucleare e/o impegno o stoccaggio di sostanze nucleari.</p> <p>Di seguito si elencano i beni sempre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merci • Valori e titoli di credito • I beni in leasing se assicurati con altro contratto • Gli aeromobili, i natanti e i droni che non sono oggetto dell'attività • I beni "off-shore" • Gli alberi, colture in genere e animali • Linee di distribuzione o trasmissione • Veicoli iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico) <p>✗ Relativamente alla garanzia Alluvione, Inondazione ed Esondazione, Credemassicurazioni non indennizza i danni causati a edifici costruiti in aree golenali e i beni in essi contenuti.</p> <p>✗ Relativamente alla garanzia Frana, Credemassicurazioni non indennizza i danni causati a cose mobili all'aperto.</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato esclusivamente a imprese, con sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia che hanno l'obbligo, in base alla vigente normativa, di tutelare i beni aziendali dai danni direttamente cagionati da eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale quali terremoto, inondazione, alluvione, esondazione e frane.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione, pari al 10% del premio versato al netto delle imposte. In aggiunta sono previsti costi di gestione del contratto pari al 14% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/ segnalazione-reclami.html La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI IMPRESE BY CREDEMASSICURAZIONI

Per tutelare la tua attività dai danni causati
dagli eventi catastrofici

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto e da leggere attentamente.

INTRODUZIONE

Questa *Polizza* è dedicata esclusivamente al mondo imprenditoriale e in particolare ai soggetti che, in base all'attuale normativa, hanno l'obbligo di stipulare una polizza per "eventi catastrofici" per tutelare i beni di cui all'articolo 2424 Codice Civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Hai la possibilità di assicurare i seguenti beni:

- *Fabbricato*
- *Terreno*
- *Impianti e Macchinari*
- *Attrezzature Industriali e commerciali*



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Sei un imprenditore la cui azienda ha sede legale in Italia o anche all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia
- I beni che vuoi assicurare sono sul territorio italiano o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- Vuoi tutelare la tua attività dai danni causati da alcuni eventi catastrofici come *Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frane*



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Vuoi assicurare una civile abitazione
- Sei un imprenditore agricolo
- I beni aziendali immobili sono gravati da abuso edilizio o costruiti senza le autorizzazioni previste
- I beni aziendali immobili sono *Collabenti*
- I beni aziendali non sono nel territorio italiano o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- Sei uno dei soggetti che, in base all'attuale normativa, **NON** hanno l'obbligo di stipulare una polizza per "eventi catastrofici"

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono le norme che regolano la *Polizza* in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da un'unica sezione in cui sono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

- *TERREMOTO*
- *ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE*
- *FRANA*

Le garanzie non sono acquistabili separatamente. Sono operanti solo quelle acquistate e indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Ti ricordiamo che il pagamento del *Sinistro* è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 – 27.33.36

Indice

GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	2
3 EFFICACIA DELLA POLIZZA	2
4 RECESSO, DISDETTA ED ESTINZIONE	3
5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	4
6 DOVE VALE LA COPERTURA	5
7 ALTRE INFORMAZIONI	5
8 COMUNICAZIONI	6
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	6
TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, FRANE	6
9 CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
10 CHE COSA NON È ASSICURATO	7
11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	9
12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
ALLEGATI	1
FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE	
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

GLOSSARIO

Trovi i significati dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento firmato da parte di *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario* che conferma la *Conclusione del Contratto*

ALLAGAMENTO

Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*, rotture accidentali.

ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali in cui si trovino i *Beni Assicurati*, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati inclusi sistemi operativi, relative unità periferiche e di trasmissione /ricezione dati, purché non a corredo o al servizio del *Macchinario*.

AREA RISERVATA

Spazio personale sul sito di *Credemassicurazioni* a tua disposizione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla *Polizza*.

ATTREZZATURA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di *Fabbricato*, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

BENI A CONDIZIONI SPECIALI

- a) Modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri, e simili
- b) Archivi, documenti, registri, disegni cartacei
- c) Dati informatici e relativi supporti
- d) Programmi in licenza d'uso

BENI ASSICURATI

I beni oggetto della presente *Polizza* e che sono indicati sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

BENI INATTIVI

Beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'annualità assicurativa (Il periodo compreso tra la data di effetto della *Polizza* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della *Polizza*), non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 180 giorni anche non continuativi e che non abbiano contribuito alla determinazione dei ricavi di vendita, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.

BONIFICA

Complesso di lavori e opere necessari per prosciugare e risanare, a fini produttivi e igienici, *Terreni* colpiti da *Terremoto*, *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione* e *Frana*. Non rientrano in questa definizione gli interventi per il risanamento da inquinamento ambientale o da contaminazione.

CARENZA

Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo *Credemassicurazioni* non corrisponde la prestazione assicurata.

COLLABENTI

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di faticenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il momento in cui ricevi l'*Accettazione della Proposta* firmata da parte di *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario* (quando la firma del contratto avviene tramite il *Servizio di "Firma Elettronica"*).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le clausole che regolano la *Polizza*.

CONTRAENTE

Soggetto con sede legale o residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano che stipula il contratto con *Credemassicurazioni*.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il contratto stipulato dal *Contraente* nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dall'istituto finanziario.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

DANNO ACCERTATO

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*, senza tenere conto di *Scoperti* e di *Limiti di Indennizzo* eventualmente previsti.

DECORRENZA

Momento in cui la *Polizza* diventa valida se il *Premio* pattuito è stato pagato.

DIPENDENZE

I magazzini, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni e le relative pertinenze, le attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque.

ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali in cui si trovino i *Beni Assicurati*, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione (o una porzione) edile (industriali o civili) dove l'*Assicurato* svolge l'attività.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature, *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* al servizio del fabbricato nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Non fanno parte del Fabbricato, i parchi, alberi, giardini e i beni contenuti all'interno del fabbricato.

FRANA

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua che interessi l'area in cui si trovino i *Beni*

Assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

GUERRA INFORMATICA

Il reato informatico consiste in una attività criminosa, analoga a quella tradizionale, ma caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware sia software).

IMPIANTI E MACCHINARI

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

Qualora al servizio del *Fabbricato* assicurato, sono assicurati anche gli impianti per la produzione di energie rinnovabili quali:

- Impianto fotovoltaico: Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia e relativi sistemi di allarme
- Impianto solare termico: Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *Fabbricato*.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* a seguito del verificarsi di un *Sinistro*.

INONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali in cui si trovino i *Beni Assicurati*, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

INTERMEDIARIO

Il soggetto che esercita a titolo oneroso l'attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione.

In caso di necessità, ti fornisce assistenza e consulenza tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del Registro Unico Intermediari (ossia per gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario).

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che *Credemassicurazioni* si impegna a corrispondere in caso di *Sinistro*.

MACCHINARI

Vedi definizione *Impianti e Macchinari*.

MAREGGIATA

Moto ondoso anomalo del mare causato dall'azione del vento.

MAREMOTO

Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di *Terremoto*.

MERCI

Le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi infiammabili.

MW

Magnitudo di Momento sismico, ovvero mechanical work, legata all'energia totale sviluppata dal sisma.

PARTI

Il *Contraente* e *Credemassicurazioni*.

PERITO

Esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle Parti della Vertenza nella Fase Stragiudiziale o Fase Giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

POLIZZA

Il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* per l'acquisto della *Polizza*.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale *Credemassicurazioni*, a prescindere dal valore complessivo dei *Beni Assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *Somma Assicurata* senza l'applicazione della regola proporzionale.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dalla *Polizza* e farne cessare gli effetti. Per le coperture assicurative stipulate a seguito di un *Contratto di Finanziamento*, è possibile recedere, nei termini sopra descritti, sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *Valore Intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *Somma Assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *Somma Assicurata*, l'*Indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

Importo che rimane a carico dell'*Assicurato*, espresso in percentuale, che viene dedotto:

- 1) Per le garanzie prestate a *Valore Intero*: dall'importo del *Danno Accertato*
- 2) Per le garanzie prestate a *Primo Rischio Assoluto*:
 - Dal *Danno Accertato* quando questo è inferiore alla *Somma Assicurata*
 - Dalla *Somma Assicurata* quando il *Danno Accertato* è uguale o superiore alla *Somma Assicurata*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* per ricevere e/o sottoscrivere, in modalità digitale, la documentazione relativa alla *Polizza*. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione e di utilizzo del Servizio di “Firma Elettronica”, puoi richiedere le condizioni contrattuali all'*Intermediario*.

SINISTRO

Evento per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA

La somma massima che *Credemassicurazioni* paga in caso di *Sinistro* indennizzabile.

TENDOSTRUTTURE

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al *Fabbricato*, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i *Beni Assicurati* si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti e localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

TERRENO

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

TERRORISMO

Per atto di terrorismo si intende ogni atto violento o comunque ogni atto pericoloso per la vita umana o per beni materiali o immateriali, compiuto con l'intenzione di influenzare un qualsiasi governo o istituzione o per creare stati di tensione, di timore o di panico nella collettività in genere o in parti di essa.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *Beni Assicurati* individuata sul modulo di *Accettazione delle Proposte*.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede l'*Indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il *Valore a Nuovo* depurato di ogni circostanza, come ad esempio effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *Beni Assicurati*, tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore e preziosi. Sono compresi gli effetti personali del Portavalori.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori, e altri mezzi a motore ricoverati presso l'azienda, in quanto oggetto dell'attività della stessa, sia destinati alla vendita sia per lavori di riparazione, manutenzione o trasformazione. Sono compresi i veicoli nuovi o usati iscritti al P.R.A o ancora da immatricolare.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati gli articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ARTICOLO 1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

ARTICOLO 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ARTICOLO 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

ARTICOLO 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ARTICOLO 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ARTICOLO 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”

ARTICOLO 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”

ARTICOLO 1910 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non

sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori."

ARTICOLO 1914 OBBLIGO DI SALVATAGGIO

"L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato."

ARTICOLO 2424 – CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE

"Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
- B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - d-bis) altre imprese;
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi.
Totale.

Totale immobilizzazioni;

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante.

D) Ratei e risconti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) strumenti finanziari derivati passivi;
- 4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447 septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis.»

ARTICOLO 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Contraente* deve fornire a *Credemassicurazioni* le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio in modo preciso e completo. Se non lo fa consapevolmente o con colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'*Indennizzo* (come previsto dall'articolo 1892 del Codice Civile).

Se non lo fa, ma inconsapevolmente o senza colpa grave o su fatti che non conosce e che non poteva verificare, *Credemassicurazioni* può recedere dal contratto (come previsto dall'articolo 1893 del Codice Civile).

Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Credemassicurazioni ha il diritto di visitare i *Beni Assicurati* e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, sulla documentazione inerente gli elementi variabili per il calcolo del *Premio*. Il *Contraente* ha l'obbligo di consentire a *Credemassicurazioni* il libero accesso ai luoghi di lavoro e di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se il rischio assicurato si aggrava, il *Contraente* deve informare immediatamente *Credemassicurazioni* per iscritto. In caso di *Sinistro*, la mancata segnalazione di tali cambiamenti può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo* (come stabilito dall'articolo 1898 del Codice Civile).

Articolo 1898 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata ai *Beni Assicurati* e ai dati indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta* durante tutta la durata contrattuale, affinché *Credemassicurazioni* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

1.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'articolo 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.

1.5 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* deve tempestivamente comunicare per iscritto a *Credemassicurazioni* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro* il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Articolo 1910 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Se stipuli più coperture assicurative, in caso di *Sinistro*, devi darne comunicazioni alle diverse compagnie. Potrai ricevere l'Indennizzo da parte di più compagnie senza però mai superare l'ammontare del danno subito.

1.6 BUONA FEDE

In parziale deroga agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, per circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle indicate in *Polizza*, le dichiarazioni del *Contraente*.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza* o nel corso della validità della stessa, così come la mancata comunicazione dei cambiamenti aggravanti il rischio, non comportano la decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso se tali circostanze non sono relative a caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio e l'*Assicurato* ha agito senza dolo o colpa grave.

Credemassicurazioni ha il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

2.1 RISCHI NON ASSICURABILI

Credemassicurazioni non assicura i *Fabbricati*:

1. *Collabenti*
2. Costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi
3. Dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente *Polizza*
4. Ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano
5. In costruzione o in corso di ristrutturazione

Non sono assicurabili:

- Le imprese agricole
- I beni aziendali posti in *Fabbricati* con le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste, le garanzie smettono di essere operanti.

L'eventuale successivo incasso del *Premio* da parte di *Credemassicurazioni* non costituisce una deroga, infatti il *Premio* verrà restituito da *Credemassicurazioni*.



3 EFFICACIA DELLA POLIZZA

3.1 CONCLUSIONE DELLA POLIZZA

Il contratto è concluso nel momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta*. Per la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* può utilizzare anche il *Servizio di "Firma Elettronica"*.

3.2 DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

Se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, la *Polizza* è attiva dalle ore 24 del giorno di "*Decorrenza della Polizza*" indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*. In alternativa la *Polizza* ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del *Premio*. Il contratto ha durata iniziale di un anno.

Se il *Contraente* non paga il *Premio* o la rata di *Premio*, la *Polizza* è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende validità dalle ore 24 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze e il diritto di *Credemassicurazioni* di ricevere il pagamento dei Premi scaduti come previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile.

Articolo 1901 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Se il pagamento del *Premio* non va a buon fine entro 15 giorni, la *Polizza* non potrà essere considerata valida e, in caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* non potrà effettuare alcun *Indennizzo* per i *Sinistri* occorsi dopo la scadenza

3.3 TACITO RINNOVO DELLA POLIZZA

In assenza di disdetta, la *Polizza* si rinnova automaticamente alla scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.

I *Premi* delle garanzie possono essere ricalcolati ad ogni annualità tenendo conto delle variabili tariffarie e normative in vigore alla Scadenza della *Polizza*. In questo caso, *Credemassicurazioni*, entro 45 giorni dalla Scadenza, invia al *Contraente* una comunicazione con indicato il *Premio* di rinnovo per l'annualità successiva.

Si ricorda la facoltà del *Contraente* di non rinnovare la *Polizza* disdettandola come previsto al successivo articolo 4.3 - Disdetta della *Polizza*.

3.4 SOSTITUZIONE DI POLIZZA

Il *Contraente*, in qualsiasi momento, può richiedere la Sostituzione di *Polizza* modificando le *Somme Assicurate* o altre caratteristiche della *Polizza* come, ad esempio, l'ubicazione dei *Beni Assicurati*.



4 RECESSO, DISDETTA ED ESTINZIONE

4.1 RECESSO

Il *Contraente* può recedere dalla *Polizza* entro 60 giorni dalla data di *Decorrenza*.

Il *Recesso* libera *Credemassicurazioni* e il *Contraente* da qualsiasi obbligazione a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve il *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del *Recesso*, è rimborsata al *Contraente* la parte di *Premio* relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge. *Credemassicurazioni* ha diritto a trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Per esercitare il diritto di *Recesso*, il *Contraente* può scegliere tra le seguenti opzioni:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (fa fede la data di ricezione della raccomandata)
- ii. Inviare una comunicazione al recapito di posta elettronica certificata di *Credemassicurazioni*
- iii. Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non sono previsti costi a carico del *Contraente*.

4.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, *Credemassicurazioni* può recedere dall'assicurazione. *Credemassicurazioni* deve trasmettere comunicazione al *Contraente*, con un preavviso di 30 giorni e rimborsare il *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso*, la parte di *Premio* relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte.

4.3 DISDETTA DELLA POLIZZA

Sia il *Contraente* sia *Credemassicurazioni* possono disdettare la *Polizza*.

La disdetta va inviata mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta del *Contraente*: a *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza*, almeno 15 giorni prima della scadenza della *Polizza*
- Nel caso di disdetta da *Credemassicurazioni*: alla Residenza dichiarata del *Contraente*, almeno 15 giorni prima della scadenza della *Polizza*

Il *Contraente* può consegnare la disdetta anche direttamente a mano alla sede di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* dove è stata sottoscritta la *Polizza*. In questo caso, fa fede la data di ricezione della comunicazione scritta di disdetta.

La disdetta ha come effetto la chiusura definitiva del rapporto contrattuale alla scadenza annua.

4.4 ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA POLIZZA

L'estinzione anticipata della *Polizza* è possibile in caso di cessazione dell'attività assicurata e il *Contraente* ottiene la restituzione della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

Per effettuare l'estinzione anticipata, occorre che il *Contraente* ne dia tempestiva comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

4.5 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

La *Polizza* termina anticipatamente alle ore 24 del giorno in cui si verifica:

- La ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*
- L'estinzione anticipata totale del *Contratto di Finanziamento*

Al *Contraente* è restituito il *Premio* versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.

4.6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Nel caso di estinzione anticipata del *Contratto di Finanziamento* al quale è collegata la *Polizza*, cesseranno tutte le garanzie e l'*Assicurazione* dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del *Contratto di Finanziamento*. In tal caso al *Contraente*, verrà restituita la parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria entro 30 giorni dalla data di risoluzione.



5 INFORMAZIONI SUL PREMIO

5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* della *Polizza* è annuale e può essere pagato a *Credemassicurazioni* in un'unica soluzione o mensilmente. Per quest'ultima opzione può essere applicato un aumento del *Premio*.

Gli importi del *Premio* annuo o della prima rata di *Premio*, se scelto il pagamento mensile, sono indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente bancario tramite un mandato all'incasso dato dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato in queste modalità costituisce regolare ricevuta.

5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore delle prestazioni, la *Polizza* è indicizzata. Pertanto, le *Somme Assicurate* delle garanzie riportate nel modulo di *Accettazione della Proposta* ed i relativi *Premi* sono assoggettati ad adeguamento automatico alla scadenza annuale.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- Al termine "Indice": l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (FOI) pubblicato dall'ISTAT
- Al termine "Indice Base": l'indice relativo al mese di giugno dell'anno che precede la data di *Decorrenza* della *Polizza* o dell'ultima modifica contrattuale
- Al termine "Nuovo Indice": l'indice relativo al mese di giugno dell'anno che precede la data di scadenza di ogni annualità di *Premio*

si conviene che le *Somme Assicurate* ed i relativi *Premi* sono adeguati ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "Nuovo Indice" e "Indice Base".

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, le *Somme Assicurate* e i relativi *Premi* vengano a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, è facoltà delle *Parti* recedere dal contratto. In tal caso, il *Contraente* e *Credemassicurazioni* dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, la volontà di esercitare il diritto di *Recesso* che ha efficacia decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La predetta comunicazione di *Recesso* deve essere inviata:

- Dal *Contraente* alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la *Polizza*
- Da *Credemassicurazioni* all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante a *Credemassicurazioni*

5.3 REGIME FISCALE

Per questa *Polizza* le imposte applicate sono il 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)



6 DOVE VALE LA COPERTURA

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

La *Polizza* vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Gli *Impianti e Macchinari e le Attrezzature Industriali e commerciali* sono garantite:

- Ovunque nell'ambito dell'*Ubicazione*, sia sottotetto sia all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *Polizza*
- A bordo di veicoli, anche se di proprietà di terzi, purché in sosta nell'*Ubicazione* e con l'esclusione delle operazioni di carico e scarico

Anche in luoghi diversi dall'*Ubicazione* e/o presso terzi, nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, o presso esposizioni, fiere e mostre.



7 ALTRE INFORMAZIONI

7.1 CONTROVERSIE

Per le controversie relative al presente contratto di assicurazione è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia a meno che il *Contraente* risulti un consumatore come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in quest'ultimo caso, è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del *Contraente*.

7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è regolato, valgono le norme di legge.

7.3 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile.

Articolo 2952 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Per il prodotto "Protezione Eventi Catastrofali Imprese by Credemassicurazioni" l'*Assicurato* può chiedere l'Indennizzo a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

7.4 CESSIONE O ALIENAZIONE

Nel caso di cessione o alienazione dei *Beni Assicurati, Credemassicurazioni*, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del *Contraente* o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, può:

1. comunicare il *Recesso* della *Polizza* che ha effetto decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione; ovvero
2. comunicare al *Contraente* a quali condizioni è disponibile a proseguire la *Polizza*.

Se le parti non trovano un accordo sulle nuove condizioni proposte entro il 30° giorno dalla comunicazione di *Credemassicurazioni*, la *Polizza* si risolve automaticamente con effetto da tale data.

Nei casi di cessazione dell'assicurazione di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo *Credemassicurazioni* provvederà al rimborso al *Contraente* della parte di premio, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.

7.5 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Credemassicurazioni non è tenuta a liquidare *Sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dalla *Polizza*, qualora la liquidazione o la prestazione possano esporre *Credemassicurazioni* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- Risoluzioni delle Nazioni Unite

- Norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito
- Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che vietano la liquidazione del danno o l'erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa

ai quali *Credemassicurazioni* deve attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultano in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella *Polizza*



8 COMUNICAZIONI

8.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* devono essere indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

8.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Durante la durata della *Polizza*, *Credemassicurazioni* invia le informazioni alla sede legale o all'indirizzo di residenza del *Contraente* o all'indirizzo mail indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* o all'indirizzo di posta elettronica certificata del *Contraente*.

8.3 AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), il *Contraente* può accedere all' *Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del premio successivo al primo
- Inoltrare la denuncia di un Sinistro

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE,
FRANE



9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

9.1 RISCHIO ASSICURATO

A. *Credemassicurazioni* indennizza l'Assicurato, dei danni materiali, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*, direttamente causati ai *Beni Assicurati* indicati nel modulo di *Accettazione delle Proposte* da:

- 1) *Terremoto*
- 2) *Alluvione, Inondazione, Esondazione*
- 3) *Frane*

B. *Credemassicurazioni*, a seguito di un evento di cui ai punti 1, 2 e 3 che ha cagionato un danno materiale e diretto ai *Beni Assicurati*, indennizza, nei limiti delle *Somme Assicurate*, anche i danni materiali consequenziali causati da:

- Incendio, esplosione, scoppio

- Sviluppo di fumi, gas, vapori
- Mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
- Mancato od anormale funzionamento di *Apparecchiature Elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento
- Colaggio o fuoriuscita di liquidi

C. *Credemassicurazioni* rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute e documentate per:

- 1) Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
- 2) Per gli onorari di competenza del *Perito*, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo *Perito*.
- 3) Per riparare i danni arrecati ai *Beni Assicurati*:
 - Per ordine delle Autorità
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione

Credemassicurazioni rimborsa in eccedenza alle *Somme Assicurate* le spese sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi coperti dalle garanzie prestate.

9.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "Somma Assicurata", e l'applicazione di uno Scoperto indicato all'articolo 11.1 – Limiti di *Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.

9.3 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

A. La forma di assicurazione prevista è a *Valore Intero*. Il valore per:

- 1) Il *Fabbricato* è determinato dal *Valore a Nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 articolo 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori
- 2) Gli *Impianti e Macchinari e Attrezzature Industriali e Commerciali* sono determinati dal *Valore a Nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio
- 3) La forma di assicurazione per il *Terreno* è a *Primo Rischio Assoluto*.

9.4 UNICO SINISTRO

Agli effetti delle garanzie, si considerano un unico *Sinistro*:

- *Terremoto*: sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile
- *Alluvione, Inondazione, Esondazione*: sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile
- *Frana*: sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile

Ne consegue che i danni ascrivibili alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati "unico *Sinistro*" purché avvenuti nel periodo di efficacia della *Polizza*.

10 CHE COSA NON È ASSICURATO



10.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Direttamente o indirettamente occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, *Guerra Informatica* (Cyber Crime)
- b) Causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio e/o *Terrorismo*
- c) Da contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva
- d) Da inquinamento e/o contaminazione ambientale

- e) Causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, *Esplosioni* provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultano originati da garanzie coperte
- f) Causati da eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, *Allagamento*
- g) Causati da bradisismo e subsidenza
- h) Causati da valanghe e slavine
- i) Causati da sovraccarico neve

Sono sempre esclusi:

- a) I danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - 1) Responsabilità legale e contrattuale
 - 2) Manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software
 - 3) Indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati
 - 4) Utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare
 - 5) Uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
 - 6) Qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
 - 7) Trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari
 - 8) Virus da computer, malware o software similari (ad esempio e non limitativo trojans, worms o simili)
 - 9) Violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (ad esempio e non limitativo: marchio, copyright, brevetto)
 - 10) Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni
- b) I danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, come la chiusura o la limitazione dell'Attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.
- c) Nonostante quanto sopra riportato, la presente *Polizza* indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *Beni Assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non hanno alcun rapporto o connessione con tali eventi
- d) I danni causati o dovuti a dolo:
 - a. Dell'*Assicurato* o del *Contraente*, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'*Assicurato* o del *Contraente*, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi
 - b. Del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* o il *Contraente* non è una persona fisica
- e) I danni derivanti da difetti dei *Beni Assicurati* noti al *Contraente* e/o all'*Assicurato*, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della *Polizza*
- f) I danni causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolano la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchine, *Macchinari*, *Fabbricati*, *Tendostrutture*, *Tensostrutture* e impianti in genere
- g) I danni di furto, rapina, estorsione, scippo, saccheggio, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *Beni Assicurati*
- h) Le spese di demolizione e sgombero
- i) Se il *Terreno* non è assicurato, le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del *Terreno* e *Bonifica*, a eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di *Fabbricati* e/o per la riparazione o il rimpiazzo di *Macchinari* e *Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili* colpiti da evento non escluso a termini di *Polizza* e se la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'*Ubicazione*
- j) I danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate
- k) I danni causati a *Beni Assicurati* su qualsiasi sito in uso o usato in passato per generazione di energia nucleare e/o impegno o stoccaggio di sostanze nucleari.

Inoltre, relativamente alla garanzia *Terremoto*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*
- *Frana*

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *Terremoto*.

Relativamente alla garanzia *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- Variazione della falda freatica

- *Flash Flood* (bombe d'acqua) ovvero rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua
- Umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- *Frana*

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad *Alluvione, Inondazione, Esondazione*.

Relativamente alla garanzia *Frana*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati da o dovuti a;

- *Alluvione, Inondazione, Esondazione*
- Lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra
- *Frane* dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *Frana*.

- Cedimento del *Terreno* se non causato da *Frane*
- *Frane* già note o potenzialmente già note

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di una eruzione vulcanica, il *Fabbricato* viene danneggiato dalla cenere.

Durante una guerra, viene danneggiato un argine di un fiume che straripa e causa danni al *Fabbricato*.

10.2 BENI ESCLUSI

Si intendono sempre esclusi:

- Le *Merci*
- Valori e titoli di credito
- I beni in leasing se assicurati con altro contratto
- Gli aeromobili, i natanti e i droni che non sono oggetto dell'attività
- I beni "off-shore"
- Gli alberi, colture in genere e animali
- Linee di distribuzione o trasmissione
- Veicoli iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico)

Relativamente alla garanzia *Alluvione, Inondazione ed Esondazione*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati a edifici costruiti in aree golenali e i beni in essi contenuti.

Relativamente alla garanzia *Frana*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati a cose mobili all'aperto.



11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

11.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo* e gli *Scoperti* per la sezione:

ARTICOLO 9.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	<i>Terremoto</i>	15%	<ul style="list-style-type: none"> • Per la fascia fino a 1 milione di euro di <i>Somma Assicurata</i> dell'ubicazione trova applicazione un <i>Limite di Indennizzo</i> del 100% • Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di <i>Somma Assicurata</i> dell'ubicazione trova applicazione un <i>Limite di Indennizzo</i> pari al 70%
	<i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>	15%	
	<i>Frana</i>	15%	
C 2)	Onorari di competenza del <i>Perito</i> , Consulenti e Professionisti	---	3% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000 per <i>Sinistro</i>

Esempio



Terremoto che danneggia il *Fabbricato* assicurato.
La *Somma Assicurata* dell'ubicazione della *Polizza* è di 150.000 €.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Importo indennizzato
Fabbricato assicurato	€ 50.000	100% Somma Assicurata	€ 42.500

Totale Indennizzo al cliente:
50.000 - 7.500 (Scoperto del 15% sul danno totale) = 42.500 €

Esempio



Terremoto che danneggia il *Fabbricato* assicurato.
La *Somma Assicurata* dell'ubicazione della *Polizza* è di 2.000.000 €.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Importo indennizzato
Fabbricato assicurato	€ 2.000.000	70 % Somma Assicurata	€ 1.400.000

Totale Indennizzo al cliente:
2.000.000 - 300.000 € (Scoperto del 15% sul danno totale) = 1.700.000 €
Limite di indennizzo 70% di 2.000.000 € = 1.400.000 € - il danno è superiore al *Limite di Indennizzo* pertanto si indennizza il limite.

11.2 PERIODO DI CARENZA DELLA COPERTURA

A. Per la garanzia *Terremoto*, se l'assicurazione è stata sottoscritta successivamente al verificarsi di un evento sismico (registrato da un Ente Indipendente, come INGV) avvenuto entro la distanza dei *Beni Assicurati* dall'epicentro del *Terremoto* e con la rispettiva magnitudo indicate nella tabella sottostante, la garanzia opera dalle ore 24 del 14° giorno successivo all'evento. Se si tratta di evento sismico di magnitudo inferiore a 4.0 MW non si applica la *Carenza* e la garanzia opera dalle ore 24 della data di sottoscrizione dell'assicurazione.

MAGNITUDO DELL'EVENTO SISMICO (IN MW)	SI APPLICA IL PERIODO DI CARENZA DI 14 GIORNI SE I BENI ASSICURATI SI TROVANO ENTRO:
> 4.0 e < = 4,5	20 KM dall'epicentro del Terremoto
> 4,5 e < = 5.5	40 KM dall'epicentro del Terremoto
> 5,5 e < = 6.5	80 KM dall'epicentro del Terremoto
> 6.5	150 KM dall'epicentro del Terremoto

B. Per la garanzia *Alluvione, Inondazione, Esondazione*, la garanzia non opera per i *Sinistri* avvenuti nei primi 7 giorni successivi alla data di sottoscrizione della *Polizza*.

Esempi



Il *Contraente* stipula la *Polizza* con la garanzia *Terremoto* qualche giorno dopo un *Terremoto* di MW 3

In caso di nuovo *Terremoto* non si applica alcuna *Carenza*

Il *Contraente* stipula la *Polizza* con la garanzia *Terremoto* qualche giorno dopo un *Terremoto* di MW 4 che ha avuto epicentro a 10 KM dal bene *Fabbricato* assicurato

Il *Sinistro* non è in copertura se il nuovo *Terremoto* avviene entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione della *Polizza*

Il *Contraente* stipula una *Polizza* con le garanzie *Alluvione, Inondazione ed Esondazione*

I *Sinistri* non sono in copertura se avvenuti nei primi 7 giorni dalla data di sottoscrizione della *Polizza*.

11.3 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *Sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali è scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.



12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* deve consegnare tutta la documentazione necessaria e compilare correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro*, disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

Questo modulo può essere inviato all'*Intermediario* oppure direttamente a *Credemassicurazioni*.

Puoi inviare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata - Home Insurance* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Inoltre, il *Contraente* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile
- Fare, nei 5 giorni successivi alla data di accadimento del *Sinistro*, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai Reati perseguibili per legge e in ogni caso se richiesto da *Credemassicurazioni*, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Credemassicurazioni*
- Conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando è sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *Beni Assicurati* esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da *Credemassicurazioni* o dai *Periti* ai fini delle loro indagini e verifiche
- Deve poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *Sinistro*; ai fini di dare applicazione, se ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile

Ti ricordiamo che, per gestire correttamente il *Sinistro*, *Credemassicurazioni* può chiederti ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

12.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* possono essere esercitati dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

12.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Reato ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

12.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle *Parti* fra due *Periti* nominati uno da *Credemassicurazioni* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *Periti* devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo *Perito* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *Perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio *Perito* o se i *Periti* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio *Perito*; quelle del terzo *Perito* sono ripartite a metà.

Le *Parti* sin d'ora concordano di non promuovere alcun processo di mediazione come disciplinato dalla vigente normativa se prima non si è data piena applicazione alla disciplina contenuta in detto articolo.

12.5 MANDATO DEI PERITI

I *Periti* devono:

- 1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *Sinistro*
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- 3) Verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*
- 4) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *Beni Assicurati*, di cui all'*Ubicazione* del rischio indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni
- 5) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 12.4 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *Perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *Periti* nel verbale definitivo di perizia. I *Periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

12.6 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che deve essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo è prevedibile in almeno il 2% con il minimo di 100.000 €.

L'anticipo è corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L'anticipo non può comunque essere superiore al 15% delle *Somme Assicurate* con il massimo di 500.000 €.

La determinazione dell'anticipo deve essere effettuata in base al *Valore allo Stato d'Uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *Sinistro*, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, l'articolo 12.8 - *Indennizzo* separato.

12.7 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *Sinistro* che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali vengono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'Attività, anche se ridotta, volta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

12.8 INDENNIZZO SEPARATO

Dietro richiesta del *Contraente*, è applicato quanto previsto dall'articolo 12.9 - Pagamento dell'*Indennizzo* a ciascuna categoria

di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti del pagamento dell'*Indennizzo* per ognuna delle categorie di beni sia stata stipulata una *Polizza* distinta.

A tale scopo i *Periti* e gli incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto sono considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulta complessivamente dovuto da *Credemassicurazioni* a titolo di indennità per il *Sinistro* e sempreché non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito dall'articolo 12.2 - Titolarità dei diritti nascenti dalla *Polizza*.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *Sinistro*, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, quanto previsto dall'articolo 12.6 - Anticipo sugli *Indennizzi*.

12.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione.

Qualora il pagamento non deve essere effettuato entro i termini suindicati, *Credemassicurazioni* corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le Parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (articolo 1284, quarto comma, Codice Civile).

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti negli articoli 10.1 lettera d) - Rischi Esclusi - danni causati od agevolati con dolo e/o colpa grave.

12.10 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *Beni Assicurati* hanno al momento del *Sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri ai precedenti articoli 9.3 - Forma di assicurazione - Valore dei *Beni Assicurati*, la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

- 1) Per il *Fabbricato* si stima il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo. Fanno eccezione i seguenti beni:
 - Per i manufatti di materia plastica (diversi dall'isolamento termico delle pareti esterne), le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto si stima il *Valore allo Stato d'Uso*
 - Per le *Tendostrutture* e le *Tensostrutture* è determinato dal *Valore allo Stato d'Uso*

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 articolo 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Se, a seguito di *Sinistro* indennizzabile il costo di ricostruzione subisce incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del Danno Indennizzabile (danno il cui ammontare è determinato in base alle *Condizioni di assicurazione* e applicando i *Limiti di Indennizzo* e gli *Scoperti* eventualmente previsti), relativamente alle sole componenti strutturali del *Fabbricato*, ne tiene conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse se la ricostruzione o la riparazione è effettuata entro i termini indicati all'articolo 12.9 - Pagamento dell'*Indennizzo*.

- 2) Per il *Macchinario* in stato di attività si stima il *Valore a Nuovo* al momento del *Sinistro*, oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, al netto di IVA e altri oneri fiscali, se recuperabili, e dell'eventuale valore economico dei residui e dei costi di trasporto e montaggio. In nessun caso *Credemassicurazioni* è tenuta ad indennizzare, fermo quanto previsto dal Limite di Indennizzo, importo superiore al doppio del relativo *Valore allo Stato d'Uso*.
- 3) Per i *Terreni* la determinazione del danno è data dal costo di ripristino ovvero il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, *Bonifica*, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
- 4) Per i *Beni Inattivi*, l'ammontare del danno è valutato in base al *Valore Commerciale* al netto dell'eventuale valore economico dei residui.



Il sottoscritto Contraente propone a Credemassicurazioni la conclusione del contratto assicurativo alle condizioni riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta	frazionamento		indicizzazione	
polizza sostituita	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)	scadenza vincolo

Dati relativi al terreno assicurato

ubicazione del terreno assicurato (indirizzo, CAP, comune e provincia)	somma assicurata terreno
--	--------------------------

Dati relativi ai beni assicurati (fabbricato/impianti e macchinari/attrezzature industriali e commerciali)

ubicazione del fabbricato assicurato (indirizzo, CAP, comune e provincia)	somma assicurata fabbricato	
ubicazione degli impianti e macchinari assicurati (indirizzo, CAP, comune e provincia)	somma assicurata impianti e macchinari	
ubicazione delle attrezzature industriali e commerciali assicurate (indirizzo, CAP, comune e provincia)	somma assicurata attrezzature industriali e commerciali	
attività svolta nell'intero fabbricato o in una porzione di esso	piano dell'attività	
materiale di costruzione	piani totali dello stabile	età di costruzione

Il Contraente dichiara la presenza di uno o più di queste misure preventive per proteggere i beni assicurati:

Barriere artificiali anti allagamento (metallo/sabbia/etc., fisse e mobili, manuali e automatiche), infissi stagni e porte stagne anti allagamento, pompe di sollevamento anti alluvione, sistemi di drenaggio artificiale esplicitamente dimensionati per il defluire di acqua di allagamento/alluvione, progettazione e localizzazione degli impianti con esplicita considerazione del fenomeno alluvione/allagamento (ad es. localizzazione e altezza quadri elettrici), localizzazione del contenuto con esplicita considerazione del fenomeno alluvione/allagamento (ad es. localizzazione ad altezza rialzata, etc.)	
Meccanismi di protezione antisismica attivi o passivi (smorzatori attivi/passivi, isolamento sismico, ecc.), lavori strutturali all'intero edificio che sono risultati in una certificazione sismica	
Presenza di barriere di protezione contro le frane superficiali, opere di consolidamento delle fondazioni e/o del terreno circostante che tengano esplicitamente conto del rischio franoso locale	

LA TUA PROTEZIONE	prescelto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
TERREMOTO				
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE				
FRANE				
note				

Premio totale (Le garanzie hanno un'imposta maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive			
Premio annuo			
di cui costi a carico del Contraente			
parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (in valore assoluto e in percentuale)			

firma Contraente



**Contraente**

indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale

Estremi della proposta

numero proposta	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)

AVVERTENZA

Credemassicurazioni ricorda che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative alle informazioni necessarie per attivare il contratto possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara di:

- Aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
- **Aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08975TUE0625), composto da: DIP Danni e DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione**
- Accettare interamente le condizioni della presente proposta e le altre condizioni che formano il Contratto
- Essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro, fatto salvo diverse disposizioni, saranno accreditate sul conto corrente utilizzato per il pagamento del premio

Il Contraente:

- **Conferma che le informazioni che servono a valutare le richieste ed esigenze assicurative per la conclusione del Contratto e l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta**
- Prende atto che la polizza decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Credemassicurazioni abbia la certezza del pagamento e termina alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.5 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto è concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'accettazione della presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

Dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI IMPRESE By Credemassicurazioni in formato digitale anche attraverso i canali telematici presenti sul sito internet di Credemassicurazioni o dell'Intermediario. Dichiara di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione di questa proposta. Resta ferma la possibilità di chiedere la documentazione cartacea gratuitamente.

Non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI IMPRESE By Credemassicurazioni in formato digitale. Dichiara di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale.

firma Contraente

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente gli articoli sotto indicati presenti nelle "Condizioni di Assicurazione", che sono parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente; art. 1.2 - Ispezione dei beni assicurati; art. 1.3 - Aggravamento del rischio; art. 2.1 - Rischi non assicurabili; art. 3.3 - Tacito rinnovo della polizza; art. 3.4 - Sostituzione di polizza; art.4.2 - Recesso in caso di sinistro; art. 4.5 - Cessazione della polizza; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 5.2 - Indicizzazione del contratto; art. 6.1 - Dove vale la copertura; art. 7.1 - Controversie; art. 7.4 - Cessione o alienazione; art. 7.5 - Altri impedimenti alla operatività della polizza;

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI -> art. 9.4 - Unico sinistro; art. 10.1 - Rischi esclusi; art. 10.2 - Beni esclusi; art. 11.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; art. 11.2 Periodo di carenza della copertura; art. 11.3 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale; art. 12.1 - Obblighi in caso di sinistro

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il pagamento del premio è previsto all'atto della firma di questo modulo di Proposta ed è corrisposto a Credemassicurazioni in un'unica soluzione o mensilmente così come indicato nell'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario.

luogo e data	intermediario

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri



Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Protezione Eventi Catastrofali Impresa by Credemassicurazioni - Denuncia di sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di **spedire tutta la documentazione richiesta**. Se preferisci, **puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata** disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario da cui hai acquistato la tua polizza.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

Dati del contraente

indicare denominazione/ragione sociale	
indirizzo completo	partita iva/codice fiscale
indirizzo mail	numero di telefono

Dati della polizza assicurativa

numero di polizza	filiale	nome del tuo consulente
-------------------	---------	-------------------------

Denuncia di sinistro

data e ora di accadimento	luogo di accadimento
breve descrizione di cosa è accaduto	

GARANZIE CHE VUOI ATTIVARE - ti ricordiamo che sono attive solamente le garanzie che hai acquistato e che sono indicate nel modulo di accettazione della proposta

- TERREMOTO
- ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE
- FRANE

BENI COLPITI - ti ricordiamo che sono assicurati solamente i beni che sono indicati nel modulo di accettazione della proposta

- FABBRICATO
- TERRENO
- IMPIANTI E MACCHINARI
- ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

indicare gli indirizzi dei relativi beni colpiti dall'evento

data	firma leggibile del contraente
------	--------------------------------